

## COMUNE DI CERIA

Provincia di Verona

### ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 34 del 9/05/2022

**Oggetto:** Parere sulla proposta di Giunta Comunale n. 49 del 25/03/2022 ad oggetto: *“PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 - SECONDA VARIAZIONE”*.

I sottoscritti dr.ssa Stefania Bortoletti, dott. Luca Littamè e dott. Nicola Miotello, ricevuta in data 3 maggio 2022 la mail ad oggetto: *“Variazione 2 al piano dei fabbisogni di personale”* corredata dai seguenti documenti allegati, successivamente integrati con mail del 6 maggio:

- proposta di Giunta Comunale n. 49 del 25/03/2022
- parere tecnico;
- parere contabile;
- tabella verifica capacità assunzionali ex DPCM 17.3.2020;
- elenco personale in uscita/entrata (non allegata alla proposta ma documentale);
- tabella verifica spazi assunzionali;

si è riunito in audio-conferenza per esprimere il seguente parere.

#### **Il Collegio visti:**

- ✦ l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- ✦ l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, che dispone che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni volte in via prioritaria alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, e al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- ✦ l'art. 1, comma 557 quater, della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 quale limite di spesa da non superare;
- ✦ l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 che prevede che la mancata adozione del Piano delle Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;
- ✦ l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, che ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, prevedendo che le amministrazioni che non adempiono

alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste ne rispondono in via disciplinare;

- ✦ l'art. 3 del D.L. 90/2014 in materia di capacità assunzionali;
- ✦ le "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA*" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.
- ✦ l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- ✦ il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi."

**Rilevato** inoltre che:

- ✦ l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 così dispone: "*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato*";
- ✦ con D.M. del 17 Marzo 2020, pubblicato sulla G.U. del 27.04.2020, attuativo dell'art. 33, c. 2 citato, sono state definite le fasce demografiche, i relativi valori soglia, le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio (in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006), nonché i valori cui devono convergere i comuni con una spesa di personale eccedenti i limiti;
- ✦ in data 08/06/2020 è stata rilasciata una circolare attuativa del D.M. citato, che ha fornito utili indicazioni per l'applicazione della nuova normativa.

**Preso atto che:**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28.09.2021 è stato approvato il DUP sezione strategica: 2022/2024 - sezione operativa: 2022/2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2022 è stato approvato il PEG 2022/2024;

**Verificato** che l'Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- l'Ente ha approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2022/2024 ai sensi dell'art. 48 del D.lgsvo 198/2006, giusta delibera di G.C. n. 157 del 23.11.2021;
- con delibera di Giunta n. 158 del 23.11.2021 è stata effettuata la ricognizione dell'eventuale eccedenza di personale accertando che l'Amministrazione del Comune di Cerea non ha eccedenza di personale come attestato dai relativi Responsabili di settore;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 06.02.2018 è stato approvato l'organigramma del personale poi confermato con successivi provvedimenti;
- con deliberazione n. 24 del 01.03.2022 è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2022, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- con deliberazione n. 88 del 29.06.2021 è stata approvata la relazione sulla Performance 2020, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,
- è stato verificato il rapporto tra dipendenti e popolazione, ex D.M. 18/11/2020, che risulta essere molto inferiore a quello previsto;

**Richiamati** i propri pareri favorevoli:

- n. 18 del 23.11.2021 reso sulla proposta di Giunta Comunale n. 142 del 22/10/2021 ad oggetto: *"PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2022-2024 E ACCERTAMENTO NON ECCEDENZA DI PERSONALE"*.
- n. 24 del 3/02/2022 sulla proposta di Giunta Comunale n. 11 del 24/01/2022 ad oggetto: *"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 - PRIMA VARIAZIONE"*.

**Preso atto** che l'Ente intende modificare il piano triennale del personale 2022/2024 perché la situazione è nel contempo mutata registrando ulteriori variazioni nella consistenza del personale in servizio e giudica necessario addvenire alla presa d'atto delle cessazioni ed ai conseguenti provvedimenti di ricalibrazione.

**Visto** il parere di regolarità contabile reso dalla responsabile del settore, dott. Marcello Quecchia, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000.

**Visto** il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dalla responsabile del settore, dott. Umberto Sambugaro, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000.

Per tutto quanto sopra espresso, a seguito dell'istruttoria svolta.

**attesta**

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio allo stato attuale, raccomandando un continuo monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle spese anche in relazione agli effetti dell'emergenza Covid-19, che consenta, ove necessario, di apportare prontamente le conseguenti modifiche alla programmazione del personale,

**accerta**

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, come modificata con la proposta di delibera di G.C. sottoposta, è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto sussiste il rispetto dei limiti posti dalle normative vigenti alla spesa di personale e alle relative assunzioni;

**esprime parere favorevole**

alla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 49 del 25-03-2022 ad oggetto: "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 - SECONDA VARIAZIONE".

Dott.ssa Stefania Bortoletti

Dott. Luca Littamè

Dott. Nicola Miotello